

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 735**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PIERACCINI, CAVALLARI VINCENZO, DUGONI, TURCHI,  
BERLINGUER, ALICATA, GHISLANDI, MAGLIETTA, COGGIOLA,  
FERRI, LUZZATTO, MONTELATICI, ALBIZZATI, VENEGONI***Annunziata il 26 marzo 1954***Estensione dell'assistenza sanitaria ai pensionati degli Enti locali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — I pensionati dello Stato hanno ormai assicurata l'assistenza sanitaria attraverso l'E.N.P.A.S., mentre i pensionati degli Enti locali sono tuttora sforniti di ogni forma assistenziale. Questa situazione di disparità si prolunga ormai da molto tempo nonostante che la Camera abbia più volte auspicato la pronta estensione dell'assistenza sanitaria anche ai pensionati degli Enti locali, attraverso l'I.N.A.D.E.L.

La presente proposta di legge mira a risolvere la questione colla massima rapidità. Non sono necessarie molte parole per sottolineare la giustezza e l'urgenza della provvidenza a favore dei pensionati. Basterà far cenno al-

l'articolo 2 che prevede il finanziamento necessario. Esso è garantito da contributi a carico delle amministrazioni delle Casse ed Enti che erogano i trattamenti di quiescenza, nonché dei comuni e degli altri Enti locali. Sono così esclusi i contributi dei pensionati stessi in considerazione dell'insoddisfacente livello delle pensioni stesse. Questo sistema di finanziamento non comporta comunque un onere diretto sul bilancio dello Stato.

Noi confidiamo nella comprensione di tutti i colleghi per una pronta approvazione della nostra proposta in modo da chiudere una lunga e dura attesa di tanti vecchi lavoratori.

**PROPOSTA DI LEGGE****ART. 1.**

L'assistenza sanitaria, che in applicazione dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 350, è erogata dall'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli Enti locali (I.N.A. D.E.L.), in favore del personale in attività di servizio iscritto all'Istituto, è estesa a favore:

1°) dei titolari di pensione a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione omonima del Ministero del tesoro:

2°) dei titolari di pensione appartenenti alla categoria dei dipendenti degli Enti locali, a carico di Monti pensioni e Cassa pensioni gestiti da Amministrazioni comunali e provinciali, loro consorzi ed Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

3°) dei titolari di assegni vitalizi a carico dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli Enti locali;

4°) dei titolari di pensioni a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o di altri Enti assistiti dall'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli Enti locali durante l'attività di servizio.

L'assistenza sanitaria di cui al primo comma del presente articolo è estesa inoltre ai componenti il nucleo familiare indicati per l'assistenza al personale in servizio attivo nell'articolo 3 della legge 13 marzo 1950, n. 120.

Sono esclusi dall'assistenza i familiari di cui all'articolo 4 della legge stessa.

#### ART. 2.

Agli oneri relativi all'assistenza di cui al precedente articolo 1 si provvede:

a) con un contributo a carico delle Amministrazioni delle Casse ed Enti che erogano i trattamenti di quiescenza, commisurato al 5 per cento dell'ammontare lordo delle pensioni o assegni, delle relative indennità di carovita, della tredicesima mensilità e delle altre integrazioni di qualsiasi natura fruita dai titolari di pensioni o assegni indicati nel precedente articolo 1;

b) con un contributo commisurato all'1 per cento degli elementi della retribuzione soggetti a contributo per il personale in attività di servizio appartenente alle categorie per le quali sia prevista la concessione del trattamento di quiescenza indicato all'articolo 1 della presente legge.

Tale contributo è ad esclusivo carico degli Enti dai quali sono corrisposti i trattamenti economici dei dipendenti in servizio.

Per le pensioni ad onere ripartito tra gli Istituti di previdenza ed altri Enti ed Istituti il contributo di cui alla lettera b) è dovuto da ciascuno dei predetti Enti ed Istituti, escluso lo Stato, proporzionatamente alla quota rispettiva di pensione a carico.

Il contributo sarà versato all'I.N.A.D.E.L. dall'Istituto che ha conferito la pensione, il quale si rivarrà delle quote dovute dagli altri Enti ed Istituti.

#### ART. 3.

I contributi saranno riscossi con le modalità e privilegi previsti dalle vigenti dispo-

sizioni relative alla percezione dei contributi dovuti all'I.N.A.D.E.L. per il personale ad esso iscritto in attività di servizio.

L'Istituto terrà unica gestione dei fondi destinati all'assistenza sanitaria del personale in attività di servizio degli Enti locali e di quello in stato di quiescenza, pur tenendo separate evidenze contabili e statistiche per le prestazioni erogate a favore delle due categorie di assistiti.

#### ART. 4.

All'articolo 3 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 27, viene aggiunta dopo la lettera d) la seguente:

« e) due titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza o dei Monti pensioni autonomi in rappresentanza della categoria dei pensionati nominati dal Ministro dell'interno su designazione delle Organizzazioni sindacali di categoria a carattere nazionale maggiormente rappresentative ».

#### ART. 5.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge sarà provveduto mediante decreto del Presidente della Repubblica, alla emanazione delle norme di attuazione della legge stessa.

In attesa di tale emanazione il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli Enti locali stabilirà le norme relative alle modalità ed alla misura delle prestazioni spettanti al personale indicato al precedente articolo 1.

#### ART. 6.

L'assistenza sanitaria e farmaceutica del personale indicato nell'articolo 1 sarà prestata a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della presente legge. Dalla stessa data sono dovuti i contributi di cui al precedente articolo 4.

Quale corcoso alle spese di avviamento della nuova gestione per l'assistenza sanitaria ai pensionati, gli Enti locali verseranno all'I.N.A.D.E.L. un contributo *una tantum* calcolato in lire 3.000 (tremila) per ogni dipendente di ruolo e non di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge; tale contributo è a totale carico degli Enti.

#### ART. 7.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.